

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 72-52736/2013

**OGGETTO: COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 285 AL P.R.G.C. - NUOVO
ACCESSO FALCHERA - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 285 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Torino, con deliberazione del C.C. 97 del 29/10/2013, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 066/2013*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 97/2013 di adozione della Variante, finalizzata a *"rendere coerente il progetto del nuovo collegamento viabile con le previsioni del P.R.G. ed alla reiterazione del vincolo espropriativo, considerato che è decaduto il vincolo preordinato all'espropriazione, come previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 in quanto, decorsi cinque anni dall'approvazione della variante n. 131 [D.C.C. n. 196 del 16/10/1996], non è stata data esecuzione alle previsioni in esse contenute."*;

preso altresì atto che con la succitata D.C.C. n. 97/2013 è stato approvato il progetto preliminare del secondo accesso viabile all'abitato di Falchera, opera finanziata dai provvedimenti connessi per l'attuazione del *"Piano Città"* previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- a) la reiterazione dei vincoli espropriativi di aree già destinate a Viabilità "VI" in progetto;
- b) il cambio di destinazione urbanistica delle aree interessate dal tracciato viabilistico da:
 - area per Servizi Privati "SP", lettera "v" impianti ed attrezzature sportive (mq 1.455)
 - area "FS" - aree per impianti ferroviari in sopra e sottosuolo (mq 716)
 - aree a Parco - "Parchi urbani e fluviali - P25" (mq 566)

- area per Servizi pubblici "S", lettera "p" aree per parcheggi (mq 427),
- area per Servizi pubblici "S", lettera "v" spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (mq 621), a Viabilità "VI" in progetto;
- c) la modifica grafica dell'azonamento della Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 2.5 "NODO STURA FS";
- d) il cambio di destinazione urbanistica di una porzione di area da Viabilità "VI" in progetto ad Area per Servizi pubblici "S", lettera "a" aree per attrezzature di interesse comune e lettera "p" aree per parcheggi (mq 681);
- e) il cambio di destinazione urbanistica di una porzione di area da Viabilità "VI" in progetto ad Area per Servizi pubblici "S", lettera "p" aree per parcheggi (mq 160);
- f) la modifica dell'Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto", coerentemente con gli adeguamenti progettuali;
- g) la Variante determina un decremento dichiarato della dotazione di aree per servizi oltre le dotazioni di legge in misura pari a 773 mq e un decremento dichiarato pari a 1 abitante;

La documentazione di Variante verifica:

- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77 s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 285 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Torino, con deliberazione del C.C. n. 97 del 29/10/2013, le seguenti osservazioni:

- a)** in merito alle condizioni di classificazione di "Variante Parziale", si rileva che non sono state rispettate tutte le indicazioni stabilite dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., essendo state omesse tutte le condizioni richieste dal citato quinto comma, dalla lettera a) alla lettera h); la sussistenza di tali condizioni non si traduce in una mera dichiarazione, ma dovrà essere puntualmente verificata nel provvedimento di approvazione;

- b) la Deliberazione di adozione, ai fini del rispetto dei parametri di cui alle lettere **c)** e **d)** del quinto comma del citato art. 17 sulla riduzione o l'aumento delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 s.m.i., reca la seguente dichiarazione: "La quantità globale di aree per servizi prevista dal P.R.G. del 1995 è pari a mq. 44,77 mq./ab., a seguito dell'approvazione del presente provvedimento è pari a 44,34 mq./ab.; pertanto, la variante non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq./ab. nel rispetto delle dotazioni minime di legge."*; si ritiene necessario, nel provvedimento di approvazione, esplicitare il rispetto dei parametri sopra indicati precisando i distinti valori (in aumento e in riduzione per più di 0,5 mq/ab) delle aree per servizi di cui all'art. 21 separatamente da quelli di cui all'art. 22, come richiesto dalla disposizione sopra citata, nella formulazione approvata con la L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77;
- c) il provvedimento di approvazione della Variante, ai fini del rispetto dei parametri di cui alle lettere c), d), e) e f) del quinto comma del citato art. 17, dovrà contenere l'indicazione degli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga (ex legge 106/2011) e al loro effetto sui dati riferiti alla capacità insediativa residenziale o non residenziale del P.R.G.C. vigente;*
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- 3. di trasmettere** al Comune di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 24 dicembre 2013

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianfranco FIORA)
f.to in originale